

COLLEGIO DI NAPOLI – DEC. N. 9097/2017 – PRES. CARRIERO - REL. SANTAGATA
Garanzie personali – richiesta di documentazione – smarrimento – liberatoria della
garanzia - effetti sostanziali – carenza d’interesse – eventuali profili risarcitori –
assenza di specifica domanda (cod. civ., art. 1256)

FATTO

L’impresa individuale ricorrente, titolare di un bar, acquisiva nel 2003 anche la concessione per la commercializzazione di giochi pubblici e, in conformità a quanto normativamente prescritto, forniva alla banca resistente, a garanzia del corretto adempimento degli obblighi derivanti dal predetto contratto di concessione, una fideiussione bancaria “*per contro-garantire la linea di credito*” accordata alla concessionaria (scadente il 28.2.2015). Senonché, venuto ad estinzione il rapporto garantito nel maggio 2014, la ricorrente chiedeva invano alla resistente l’originale dell’atto di garanzia al fine di riconsegnarlo alla banca garante ed ottenere lo svincolo della somma a quest’ultima data in pegno a garanzia di eventuali esborsi derivanti dal credito di firma.

Riscontrato negativamente il reclamo, parte ricorrente ha adito l’Arbitro chiedendo di dichiarare l’intermediario convenuto tenuto a restituire l’originale del contratto di fideiussione.

Costitutosi ritualmente, l’intermediario ha chiesto all’Arbitro di soprassedere dall’assunzione di un provvedimento di qualsivoglia genere in attesa di futuro aggiornamento in ordine agli sviluppi dei contatti assunti con la banca garante. Parte resistente ha riassunto brevemente i fatti che hanno preceduto il ricorso all’ABF; in particolare ha reso noto che, nella momentanea ed immediata impossibilità di reperire l’originale della fideiussione e, quindi, di evadere positivamente l’istanza in tal senso formulata il 31.8.2016 dalla ricorrente, aveva comunque inviato “*una dichiarazione liberatoria e di scarico degli impegni fideiussori*” alla banca garante: la quale, però, aveva ritenuto tale documento inidoneo al fine di consentire lo svincolo delle somme costituite in pegno. Ciò posto, l’intermediario resistente ha confermato, in sede di controdeduzioni, la propria volontà di liberare gli obbligati dall’impegno fideiussorio, dichiarando di essere in possesso della sola fotocopia dell’atto fideiussorio poiché sono risultate vane le ricerche fino ad ora svolte per rintracciare l’originale. In conclusione, parte resistente ha manifestato la propria disponibilità a prestare la collaborazione necessaria a consentire lo svincolo del pegno e ad assumere tutte le iniziative a tal fine necessarie, dichiarando di aver assunto contatti con la banca garante e di avere intenzione di presentare denuncia di smarrimento.

DIRITTO

Oggetto della controversia all’esame del Collegio è la richiesta, restata inevasa, di parte ricorrente di ottenere dalla banca resistente, beneficiaria di una fideiussione rilasciata da un terzo intermediario, la restituzione dell’originale del contratto di garanzia al fine di rendere possibile lo svincolo delle somme costituite in pegno da quest’ultimo intermediario.

Parte resistente ha dedotto l’impossibilità di reperire l’atto richiesto, peraltro scaduto. Il Collegio deve evidenziare, in via preliminare, tre circostanze: a) il contratto di fideiussione prodotto dalla parte ricorrente in copia non fa alcun riferimento alla consegna dell’originale della garanzia; b) il credito di firma reca uno specifico termine finale e la garanzia fideiussoria è scaduta il 28 febbraio 2015, ossia trenta giorni dopo la data di scadenza della linea di credito garantita (31.1.2015); c) in considerazione dell’impossibilità di rinvenire l’originale della garanzia, il soggetto garantito ha rilasciato la seguente dichiarazione liberatoria.

Dalle tre circostanze testé evidenziate, si evince, ad avviso del Collegio, l’assenza di

un interesse sostanziale e processuale dell'impresa ricorrente a rivendicare la restituzione dell'originale dell'atto costitutivo del credito di firma.

Del resto, la domanda di consegna della documentazione formulata dall'istante non potrebbe essere comunque accolta nel caso di specie, in quanto le deduzioni della resistente hanno palesato la ricorrenza di una definitiva impossibilità sopravvenuta della prestazione.

Il Collegio reputa utile rammentare al riguardo che, ove imputabile al debitore (ossia alla banca resistente), come effettivamente è nella specie, l'impossibilità sopravvenuta della prestazione estingue sì l'obbligazione originaria, ma fa sorgere l'obbligazione di risarcimento del danno che è stato cagionato al creditore, ossia al ricorrente (e v., ad es., ABF Napoli, n. 6241/16; ABF Roma, n. 5914/2013).

Tuttavia, nel caso di specie, il ricorrente non ha dato la prova che la mancata consegna di tale documentazione da parte della banca resistente gli abbia cagionato un danno risarcibile, che non ha neppure richiesto.

In considerazione di quanto precede, il ricorso non può essere accolto.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.